

**REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELLA FONDAZIONE FORENSE DI MONZA**
(approvato con delibera CDA del 28/01/2025)

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi del D.Lgs. 28/10 (in seguito D.Lgs.) così come modificato dal D.Lgs. 149/2022 e dell'art. 22 del D.M. 150/2023 (in seguito D.M.) con eventuali ulteriori modifiche, il presente Regolamento di procedura (in seguito Regolamento) è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliono risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del Giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il Regolamento si applica in quanto compatibile.
3. Le parti, nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.Lgs., e quando la mediazione è demandata dal Giudice, devono partecipare fino al termine della procedura con l'assistenza di un Avvocato iscritto all'Albo.
4. La mediazione può svolgersi, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche come previsto dal presente Regolamento all'art 11, nel rispetto dell'articolo 8-bis del D.Lgs..

ARTICOLO 2 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs., il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito della domanda e di tutta la documentazione obbligatoria completa (come specificato al punto 2 che segue) presso la Segreteria dell'Organismo di Conciliazione sito nel luogo competente per la controversia (cioè sito nello stesso luogo del Giudice che sarebbe competente per l'azione giudiziaria). In caso di più domande relative alla stessa controversia la mediazione si svolge avanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza territoriale dell'Organismo è derogabile su accordo di tutte le parti.

Per determinare il tempo della domanda, depositata con tutta la documentazione obbligatoria completa (come specificato al punto 2 che segue) si ha riguardo alla data e all'ora del deposito.

2. La domanda deve essere predisposta in carta libera utilizzando l'apposito modulo (reperibile sul sito web dell'Organismo) e depositata con tutta la documentazione obbligatoria completa ivi indicata (persone fisiche: carta di identità fronte/retro valida e codice fiscale; persone giuridiche: visura Registro Imprese + carta di identità fronte/retro valida e codice fiscale del legale rappresentante; Avvocato: Carta di identità fronte/retro valida e tesserino di iscrizione all'Albo; procura a rappresentare la parte in mediazione; informativa ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 sottoscritta per ricevuta; contabile pagamento delle indennità per il primo incontro o attestazione di avvenuto deposito dell'istanza o provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato rilasciato dall'Ordine Avvocati Monza). Se la parte istante è assistita da Avvocato vi è la possibilità di depositare in via telematica la domanda tramite la piattaforma

"ConciliaSfera" od altra indicata sul sito web.

3. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte ed anche nei confronti di più soggetti e possono congiuntamente indicare un Mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo.
4. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del Regolamento e delle indennità di cui al Tariffario allegato al presente Regolamento e vigente, nonché riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'Organismo.
5. Ogni parte, che abbia aderito alla procedura, ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli riservati al Mediatore e di quelli scambiati negli incontri separati.

ARTICOLO 3 – RESPONSABILE DELL'ORGANISMO E SEGRETERIA

1. La Segreteria, unitamente al Responsabile dell'Organismo (in seguito Responsabile), amministra il servizio di mediazione.
2. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.
3. Ai sensi dell'art. 9, c. 1, del D.Lgs., chiunque presta la propria opera o il proprio servizio presso l'Organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
4. La Segreteria, sotto la direzione del Responsabile, tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione, registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto e il valore della controversia, il Mediatore designato, la durata del procedimento, l'eventuale proposta formulata dal Mediatore ai sensi dell'art. 11, cc. 1 e 2, del D.LGS., e l'esito del procedimento.
5. La Segreteria, sotto la direzione del Responsabile, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente Regolamento ed il deposito di tutta la documentazione obbligatoria completa indicata nell'apposito modulo, l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese vive, delle indennità per le spese di avvio e delle indennità per le spese di mediazione relative al primo incontro, determinate sulla base di quanto previsto nel Tariffario allegato al presente Regolamento e vigente, dopo aver richiesto ed ottenuto le integrazioni eventualmente necessarie, annota la domanda nel registro degli affari di mediazione, che è quindi con ciò considerata formalmente depositata.
6. La Segreteria, sotto la direzione del Responsabile:
 - a) fissa la data del primo incontro da tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda di mediazione, salvo diversa concorde indicazione delle parti;
 - b) fissa il luogo di svolgimento della mediazione ai sensi dell'art 5.1 del presente Regolamento, derogabile con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e del Responsabile dell'Organismo;
 - c) designa il Mediatore, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge, secondo criteri predeterminati ed inderogabili di turnazione (cd. qualificata), tenendo conto dell'oggetto, del valore della controversia e anche della specifica esperienza e competenza professionale, quest'ultima come specificata dai mediatori nella

domanda di iscrizione, in modo da valorizzarne le competenze tecniche e la specifica formazione, laddove le parti non indichino concordemente un Mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo o quando l'Organismo ritiene di disattendere la concorde indicazione delle parti, demandando all'Avvocato dell'istante di ottenere la dichiarazione concorde.

7. La Segreteria comunica alle parti, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione (posta elettronica certificata o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno se la parte non è in possesso della PEC), breve descrizione della domanda di mediazione, la designazione del Mediatore, la sede, la data e l'orario del primo incontro, le modalità di svolgimento della procedura e ogni altra informazione utile. Invita inoltre la parte chiamata a comunicare la propria adesione mediante l'apposito modulo (reperibile sul sito web dell'Organismo) ed a depositare tutta la documentazione obbligatoria completa ivi indicata (persone fisiche: carta di identità fronte/retro valida e codice fiscale; persone giuridiche: visura Registro Imprese + carta di identità fronte/retro valida e codice fiscale del legale rappresentante; Avvocato: carta di identità fronte/retro valida e tesserino di iscrizione all'Albo; procura a rappresentare la parte in mediazione; informativa ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 sottoscritta per ricevuta; contabile pagamento delle indennità per il primo incontro o attestazione di avvenuto deposito dell'istanza o provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato rilasciato dall'Ordine Avvocati Monza).

8. La parte chiamata alla mediazione potrà prendere visione dei documenti depositati dall'istante solo dopo aver aderito al procedimento, ad eccezione di quelli riservati al Mediatore e di quelli scambiati negli incontri separati.

9. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione o, per giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei necessari poteri per la composizione della controversia.

10. Con il consenso di tutte le parti la mediazione può svolgersi in modalità telematica a norma dell'art 8 bis del D.lgs. n.28/10, come introdotto dal D.lgs.n.149/22 e modificato dal D.lgs n.216/24. Ciascuna delle parti ha la possibilità, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, di svolgere uno o più incontri da remoto, a norma dell'art 8 ter del D.lgs. n.28/10, come introdotto dal D.lgs.n.149/22 e modificato dal D.lgs n.216/24. La mediazione in modalità telematica e gli incontri da remoto sono disciplinati dall'art 11 del presente Regolamento.

11. In caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al primo incontro del procedimento di mediazione, secondo il dettato dell'art. 12-bis del D.Lgs., il Giudice può desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, c. 2, cpc.

12. In caso di mancata adesione della parte chiamata al primo incontro, all'istante verrà rilasciato il verbale negativo.

13. Nel rispetto dell'art.47 comma 6 del D.M. n. 150/23 e a richiesta delle parti che ne sostengono eventuali costi, la Segreteria garantisce l'accesso agli atti del procedimento e ai documenti depositati dalle parti anche nelle sessioni comuni. Il diritto di accesso agli atti riferito ai documenti depositati da ciascuna parte nelle sessioni separate è riservato alla sola parte depositante.

14. Su richiesta e con eventuali costi a carico della parte richiedente, la Segreteria rilascia copia dei verbali, il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 28/2010, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione.

ARTICOLO 4 – MEDIATORE

1. Il Mediatore, durante il primo incontro, espone alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli Avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Il Mediatore non decide la controversia né svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia e sui contenuti dell'accordo. Del primo incontro è redatto, a cura del Mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
2. Il Mediatore - nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5, c. 1 e dell'art. 5 sexies del D.Lgs. e quando la mediazione è demandata dal Giudice - tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.
3. Il Mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco dei mediatori, deposita il proprio curriculum con l'attestazione degli eventuali titoli post-laurea conseguiti, dell'esperienza professionale maturata, della specifica formazione e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione.
4. È facoltà dell'Organismo nominare più di un Mediatore (cd. mediatori ausiliari) nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche.
5. I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall'Organismo.
6. Il Mediatore, al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque prima dell'inizio del procedimento di mediazione, deve rendere dichiarazione scritta di indipendenza, di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità e deve comunicare alla Segreteria eventuali situazioni di incompatibilità, previste dal Codice Etico dell'Organismo e dal Codice Deontologico, che dovessero sorgere successivamente all'accettazione dell'incarico o circostanze idonee a incidere sulla sua indipendenza e/o imparzialità ed in relazione alle quali il Responsabile provvederà alla sostituzione del Mediatore secondo i criteri sopra specificati, fatta salva la diversa volontà delle parti.

Formula della dichiarazione: *preso atto dell'oggetto del predetto procedimento nonché dei dati delle parti coinvolte, dichiaro sotto la mia responsabilità, di essere imparziale, indipendente dalle parti, privo di qualsiasi interesse diretto o indiretto in ordine alla procedura di conciliazione per la quale sono stato nominato, impegnandomi altresì, ad informare immediatamente la Segreteria dell'Organismo di Conciliazione della Fondazione Forense di Monza, nonché le altre parti, di ogni qualsiasi motivo o ragione di incompatibilità che dovesse insorgere nel corso della procedura e, comunque, a fornire a Vs richiesta qualsiasi chiarimento circa la mia posizione rispetto alla questione oggetto della procedura ed alle parti della stessa.*

7. Le parti possono richiedere all'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del Mediatore. In

caso di accoglimento dell'istanza il Responsabile nominerà un altro Mediatore secondo i criteri predeterminati ed inderogabili di turnazione (cd. qualificata); parimenti verrà nominato un altro Mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'Organismo.

8. Non può svolgere la funzione di Mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 815, primo comma, numeri da 2 a 6, cpc.

9. In ogni caso il Mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione e comunque non più di tre volte in un triennio pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

10. Il Mediatore, ai sensi dell'art. 21, D.M. 150/2023, non può essere parte o rappresentare una parte in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'Organismo di cui è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile.

11. Il Mediatore comunica alle parti le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D.Lgs..

ARTICOLO 5 – INCONTRO DI MEDIAZIONE

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo o, quando necessario, in altro luogo con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e del Responsabile dell'Organismo.

2. L'Organismo, nell'organizzazione degli incontri, riserva allo svolgimento del primo incontro una disponibilità temporale non inferiore a due ore, che, ove necessario, potrà essere estesa ulteriormente nella stessa giornata, a condizione che non vi siano altre incombenze già schedolate, vi sia l'accordo delle parti e del Mediatore e, per le mediazioni che si svolgono in presenza presso la sede dell'Organismo, vi sia la disponibilità della sala di mediazione.

3. L'incontro di mediazione si svolge senza formalità di procedura; il Mediatore sente le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità e in mancanza di nomina di Mediatore ausiliario, di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali ai sensi dell'art 8, c. 7 del D.Lgs.. Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire la producibilità o meno della relazione in giudizio.

4. Il compenso dell'esperto deve essere indicato con preventivo redatto ai sensi del D.M. 182/2002, ovvero deve essere concordato in forma scritta con le parti prima dell'accettazione dell'incarico ed eventuali integrazioni del compenso che si rendessero necessarie dovranno parimenti essere previamente concordate tra l'esperto e le parti.

Il compenso dovrà comunque essere corrisposto dalle parti a ciò obbligate in solido entro la chiusura del procedimento di mediazione.

5. Nel caso in cui la parte istante o la parte chiamata alla mediazione – solo se quest'ultima abbia preventivamente aderito alla procedura - non possa partecipare al primo incontro per giustificati motivi, lo stesso potrà essere rinviato.

6. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo Mediatore, eccettuate quelle effettuate in

occasione delle sessioni separate.

ARTICOLO 6 – ESITO DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.LGS., quando è raggiunto un accordo di conciliazione, il Mediatore redige processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo raggiunto formando un unico documento.
2. Il Mediatore è tenuto a formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento e solo qualora disponga degli elementi necessari e acquisiti nel corso del procedimento. Prima della formulazione della proposta il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D.Lgs..
3. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto dalla Segreteria e la stessa, salvo diverso accordo delle parti, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
4. Le parti, entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal Mediatore, dovranno far pervenire alla Segreteria, per iscritto, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta entro tale termine, la proposta si considera rifiutata.
5. Il verbale conciliativo deve essere sottoscritto dalle parti, dai rispettivi Avvocati nonché dallo stesso Mediatore che certifica l'autografo della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e ne cura, senzaindugio, il deposito presso la Segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta. L'accordo di conciliazione deve contenere l'indicazione del relativo valore e dei centri di interesse. In caso di svolgimento della mediazione in modalità telematica, le sottoscrizioni saranno digitali.
6. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degliatti previsti dall'art. 2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
7. L'accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
8. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le partite che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'Organismo.
9. È fatto obbligo all'Organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
10. Quando l'accordo non è raggiunto, il Mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del DLGS.
11. In caso di mancata adesione e/o partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, il Mediatore non può formulare la proposta e darà atto a verbale della mancata adesione e/o partecipazione.
12. Nel caso di mediazione obbligatoria o demandata dal Giudice, il Mediatore tiene il primo incontro con la

parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata, comunque non potrà formulare la proposta e il verbale darà atto della mancata adesione.

13. Nel caso in cui l'Organismo venga sospeso o cancellato dal registro tenuto dal Ministero ai sensi dell'art. 40 del DM, la segreteria ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso e le procedure di mediazione in corso potranno proseguire presso altro Organismo del medesimo circondario scelto dalle parti ai sensi dell'art. 41 del D.M.

14. Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli Avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis dello stesso D.Lgs., costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli Avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel pregetto ai sensi dell'articolo 480 cpc. Ove previsto per legge l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

15. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

All'uopo, fatta salva la volontà delle parti di procedere alla nomina di un Notaio di fiducia, è istituito presso l'Organismo un elenco di Notai che hanno manifestato la propria disponibilità a presenziare, presso la sede dell'Organismo stesso, all'incontro di perfezionamento dell'accordo e che le parti stesse potranno designare facendosi carico delle relative competenze e spese.

ARTICOLO 7 – INDENNITÀ E SPESE

1. Ai sensi degli artt. 28 e 34 del D.M., ciascuna parte è tenuta in solido a versare all'Organismo, al momento del deposito della domanda e dell'adesione, le spese vive, le indennità per le spese di avvio e le indennità per le spese di mediazione relative al primo incontro come da Tariffario allegato al presente Regolamento (recante anche esempi pratici dei criteri di calcolo degli importi) e vigente.

2. In caso di mancato pagamento delle suddette spese ed indennità da parte istante il procedimento di mediazione non verrà iscritto nel Registro e l'incontro di mediazione non avrà luogo; nel caso in cui le suddette spese ed indennità non verranno versate dalla parte aderente, l'incontro di mediazione avrà luogo solo con la parte istante che ne avrà fatto richiesta.

3. Quando il primo incontro si conclude senza accordo di conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi, non sono dovute ulteriori spese di mediazione.

4. Quando il primo incontro si conclude con l'accordo di conciliazione sono dovute all'Organismo le ulteriori spese di mediazione come da Tariffario allegato al presente Regolamento e vigente.

5. Quando l'accordo di conciliazione si conclude negli incontri successivi al primo, sono dovute

all'Organismo le ulteriori spese di mediazione e come da Tariffario allegato al presente Regolamento e vigente.

6. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute all'Organismo le ulteriori spese di mediazione come da Tariffario allegato al presente Regolamento e vigente. Le spese di mediazione sono dovute anche nell'eventualità di abbandono o rinuncia al procedimento.

7. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, c. 1, D.Lgs. o è demandata dal Giudice ai sensi dell'art. 5-quater D.Lgs., le indennità sono ridotte di un quinto, come da Tariffario allegato al presente Regolamento e vigente.

8. Nella domanda di mediazione deve essere indicato il valore della controversia. Quando tale indicazione non è possibile, la domanda deve indicare le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. Quando nella domanda o nell'atto di adesione non viene indicato il valore o vi è divergenza tra le parti sulla sua determinazione, il valore della lite è determinato dal Responsabile con atto comunicato alle parti.

9. Il valore della lite può nuovamente essere determinato dal Responsabile dell'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del Mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

10. In ogni caso, se all'esito della mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. Quando il valore dell'accordo raggiunto sia superiore rispetto allo scaglione determinato, è facoltà dell'Organismo richiedere l'indennità corrispondente al valore contenuto nell'accordo.

11. Alle controversie che le parti qualificano di valore indeterminato o indeterminabile è applicato lo scaglione da 50.001,00 a 150.000,00 euro.

ARTICOLO 8 – REGISTRO AMMISSIONI GRATUITO PATROCINIO E INDENNITÀ PER NON ABBIENTI

1. L'Organismo tiene un registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta. L'Organismo può disporre il riconoscimento di un'indennità per i mediatori che abbiano svolto la loro opera a titolo di gratuito patrocinio.

2. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, c. 1, del D.Lgs., o quando è demandata dal Giudice, ai sensi art. 5- quater del D.Lgs., all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che sia stata ammessa in via anticipata al patrocinio a spese dello stato ai sensi dell'art. 15-septies, c. 2 del D.Lgs..

ARTICOLO 9 – DURATA DEL PROCEDIMENTO (ex art 6 D.lgs 216/2024)

1. Il procedimento di mediazione ha una durata di **sei** mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a **tre** mesi.
2. Quando il giudice procede ai sensi del D.Lgs 216/2024 ex art. 5, comma 2, o ex art. 5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di **sei** mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori **tre** mesi.
3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti ai sensi del D.Lgs 216/2014 dall'art. 5, comma 2, o dall'art. 5-quater, comma 1.
4. La proroga risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

ARTICOLO 10 – RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.
2. Il Mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione.
3. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
4. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il Mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.
5. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.
6. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale né di giuramento decisorio.
7. Le parti non possono chiamare il Mediatore, gli addetti dell'Organismo, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.
8. Restano salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 231/2007, così come modificato dall'art. 22 del D.Lgs. (Riciclaggio e finanziamento del terrorismo).

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'articolo 47, comma 6 del DM. 150/2023.

ARTICOLO 11 – PROCEDURA DI MEDIAZIONE IN MODALITA’ TELEMATICA O CON INCONTRI A DISTANZA

1. La procedura di mediazione si può svolgere, con il consenso di tutte le parti, in modalità telematica a norma dell'art 8 bis del D.lgs. n.28/10, come introdotto dal D.lgs.n.149/22 e modificato dal D.lgs n.216/24. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento e' immediatamente firmato e restituito al mediatore.
2. Il mediatore, ricevuto il documento, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la Segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
3. Ciascuna parte può sempre chiedere al Responsabile dell'Organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto a norma dell'art 8 ter del D.lgs. n.28/10, come introdotto dal D.lgs.n.149/22 e modificato dal D.lgs n.216/24. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Quando una o più parti partecipano all'incontro con le modalità previste dal presente comma il mediatore predispone il verbale e le firme dei partecipanti sono apposte, se vi è consenso di tutte le parti nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, del D.lgs. n.28/10, come introdotto dal D.lgs.n.149/22 e modificato dal D.lgs n.216/24. Se non vi è il consenso le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore. Le parti devono cooperare in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio
4. Ferme restando le previsioni del presente regolamento di mediazione, l'Organismo si avvale di una piattaforma on-line per lo svolgimento del servizio di mediazione telematica e per gli incontri a distanza che ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 28/10, si svolge secondo le modalità che seguono:
 - I - L'Organismo mette a disposizione delle parti per la procedura di mediazione telematica una piattaforma ad accesso riservato che consente il collegamento audiovisivo per gli incontri del procedimento di mediazione, assicurando la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti. L'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia,

I'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web.

II - Il servizio messo a disposizione dall'Organismo non richiede la configurazione di dispositivi o l'impiego di personale specializzato, è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso, notebook, tablet o cellulare) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio, permette agli utenti di gestire l'incontro di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede, residenza o domicilio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'Organismo di mediazione, consente alle parti (utenti e Mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza. Tutti i soggetti che parteciperanno da remoto si dovranno tuttavia dotare di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione in via telematica; l'Organismo non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e disfunzioni di natura tecnica che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.

III - Gli incontri di mediazione avvengono tramite una Stanza di Mediazione On-line (Stanza Virtuale) previo l'invio di una e-mail a tutti i soggetti interessati (parti, Avvocati, Mediatore), con la quale essi sono invitati ad accedere alla piattaforma on-line ed alla Stanza Virtuale nel giorno ed ora stabiliti per l'incontro di mediazione attraverso il link presente nella e-mail stessa con le credenziali di accesso al servizio. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'Organismo non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link.

IV - Il dialogo fra le parti, facilitato dal Mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di "stanze virtuali" riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell'intero procedimento di mediazione. Il Mediatore può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti, attivando o escludendo i singoli utenti, a seconda delle esigenze, per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti. Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il Mediatore, in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte. Allo scopo, durante l'incontro di mediazione, il Mediatore potrà utilizzare la funzionalità di esclusione temporanea delle parti e di ricominciare la sessione "comune" in qualunque momento. Le parti non dovranno oscurare la telecamera (che dovrà essere mantenuta attiva); non potranno allontanarsi (se non per comprovare ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e dovranno garantire che nel corso del collegamento siano presenti solo i soggetti autorizzati a presenziare. È garantito il completo isolamento dei flussi audio, video e documentali riguardanti la "stanza virtuale" stessa. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati

con soggetti terzi al procedimento.

ARTICOLO 12 – RESPONSABILITÀ DELL’ORGANISMO

1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia, alle ragioni della richiesta, alla qualificazione della natura della controversia e alla scelta dell’Organismo di Conciliazione con riferimento al luogo territorialmente competente per l’eventuale azione giudiziaria;
- la forma e il contenuto dell’atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante;
- l’indicazione del valore della controversia;
- l’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;

2. L’Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell’Organismo;
- mancanza o ritardo nella trasmissione delle integrazioni documentali o dei pagamenti eventualmente richiesti dall’Organismo causando la mancata registrazione del procedimento nel registro previsto;
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione da parte dell’istante dell’oggetto della domanda, del diritto tutelato e del luogo territorialmente competente per l’eventuale azione giudiziaria.

Nei predetti casi uniche responsabili sono le parti interessate.

3. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante può, in aggiunta all’Organismo, comunicare la domanda di mediazione già regolarmente depositata, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs..

ARTICOLO 13 – RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI

1. L’Organismo si riserva la possibilità di stipulare accordi con altri Organismi al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi anche per singoli procedimenti.